

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1388-bis e 1369-A

Relazione orale
Relatore VILLONE

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti
locali (1388-bis)

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997,
degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto dalla 1^a Commissione
permanente per il

DISEGNO DI LEGGE N. 1388

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti
locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro dell'interno
e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1996

E PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369)

d'iniziativa dei senatori LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1996

*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 1388-bis*

NONCHÈ PER LA

PETIZIONE

del signor Benito Alberto Ruiu (n. 139)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1997

INDICE

Parere della 5 ^a Commissione permanente	Pag.	4
Disegni di legge:		
n. 1388-bis, d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	5
n. 1369, d'iniziativa dei senatori Lubrano di Ricco ed altri	»	14
Petizione (n. 139)	»	15

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

su emendamenti al disegno di legge n. 1388-bis

(Estensore: RIPAMONTI)

21 aprile 1998

La Commissione, esaminati gli emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sull'emendamento 3.0.6, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 1388-bis

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali

Art. 1.

(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi».

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindi-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali e delle regioni, nonchè disposizioni sugli adempimenti dei comuni in materia elettorale

Art. 1.

(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

«5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, **sia** per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

cati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia».

Art. 2.

(Successione dei mandati elettivi del sindaco)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

Art. 3.

(Integrazione dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi e che non appartengano, comunque, a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 2.

(Durata degli organi elettivi di comuni e province)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «per un periodo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni».

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati collegati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi e che non appartengano, comunque, a coalizioni di gruppi di candidati che abbiano superato tale soglia».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43)

1. L'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 4 per cento dei voti validi».

Art. 6.

(Durata degli organi elettivi di comuni e province)

1. *Identico.*

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla da-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

entrata in vigore della presente legge **e comunque per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell'anno 1995.**

Art. 3.

(Modifiche alla legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, in materia di svolgimento delle elezioni amministrative)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: «tra il 15 aprile ed il 15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 15 maggio ed il 15 giugno»;

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quarantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «cinquantacinquesimo».

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

3. L'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ta di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative)

Identico.

Art. 8.

(Albo degli scrutatori)

1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori già iscritti nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis, nonchè i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicate dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;**
- b) avere assolto gli obblighi scolastici».**

2. L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente del-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale».

3. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. L'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 5 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, la commissione elettorale comunale dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. Quando la commissione elettorale comunale dispone ai sensi del comma 1 provvede, altresì, a cancellare dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione stessa, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi».

5. L'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 9.

(Istituzione della tessera elettorale)

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonchè il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera *b)* sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie.

DISEGNO DI LEGGE N. 1369

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
LUBRANO DI RICCO ED ALTRI

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«6. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio ma abbia superato il 50 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4».

PETIZIONE (n. 139)

PRESENTATA DAL SIGNOR
BENITO ALBERTO RUIU

Il signor Benito Alberto Ruiu, di Vercelli, chiede che la normativa in materia di elezione diretta del sindaco venga modificata nel senso di consentire ai cittadini di scegliere tra più candidati per ciascuno schieramento.

